



Deliberazione n. 563

Adottata dal Direttore Generale in data 16.04.2024

Oggetto: Fornitura del servizio di erogazione di prestazioni PET-CT, e relative prestazioni connesse, da destinare alla S.C. di Medicina Nucleare dell'ARNAS "G. Brotzu". Ditta Alliance Medical S.r.l. Importo semestrale presunto € 2.218.825,00, di cui solo € 412.500,00 + IVA per la fornitura del radiofarmaco 18F. CIG 2872847C54.

PDEL/2024/577LP

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16.04.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda

SI NO

Su proposta della S.C. A.B.S.E.;

Richiamata la delibera n. 1500 del 12.12.2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";

Premesso che con deliberazioni n. 1 del 07.01.2004 e n. 122 del 22.01.2004 è stata aggiudicata, alla ditta Alliance Diagnostic S.r.l., la L.P. per la fornitura del servizio di erogazione di prestazioni Pet – Ct per la durata di nove anni eventualmente rinnovabili per un uguale periodo di tempo e per un importo complessivo annuo di € 1.931.000,00 fino a n. 2.000 prestazioni/esami;

Atteso che con delibera n. 2256 del 15.11.2004 è stato approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con l'aggiudicataria e repertoriato al n. 103/04 del 07.12.2004;

Atteso che con delibera n. 1349 del 20.07.2005 questa Amministrazione ha preso atto che la Ditta Alliance Diagnostic S.r.l. ha modificato la denominazione societaria in Alliance Medical S.r.l.;

Atteso che con delibera n. 656 del 19.03.2007 è stata approvata l'integrazione del contratto di fornitura del servizio di erogazione prestazioni diagnostiche Pet – Ct fino a n. 2100 per un importo complessivo pari a € 90.000,00=Iva esente e per una durata temporale fino al 30.04.2007;

Atteso che con delibera n. 1267 del 11.06.2007 è stata approvata l'integrazione del contratto stipulato con la Ditta Alliance Medical S.r.l., relativamente alle prestazioni eseguite dalla n. 2001 alla n. 2500 per un importo complessivo presunto pari a € 400.000,00=Iva esente, per il periodo dal 01.05.2007 al 30.04.2008;

Atteso che con delibera n. 1692 del 08.09.2008 è stata approvata l'integrazione del contratto stipulato con la Ditta Alliance Medical S.r.l., relativamente alle prestazioni eseguite dalla n. 2001 alla n. 2500 per un importo complessivo presunto pari a € 400.000,00=Iva esente, per il periodo dal 01.05.2008 al 30.04.2010;

Atteso che con delibera n. 605 del 01.08.2011 è stata approvata l'integrazione del contratto stipulato con la Ditta Alliance Medical S.r.l., relativamente alle prestazioni eseguite dalla n. 2001 alla n. 2500 per un importo complessivo presunto pari a € 200.000,00=Iva esente, per il periodo dal 01.05.2010 al 30.04.2012;



Segue deliberazione n. 563 del 16.04.2024

- Dato atto** che la società Alliance Medical S.r.l. in data 03.07.2014 ha presentato, dietro richiesta di questa Amministrazione, la propria offerta tecnico – economica n. 293 per la prosecuzione del servizio per ulteriori anni nove anni;
- Atteso** che con delibera n. 1907 del 03.11.2014 si è proceduto al rinnovo in favore della Ditta Alliance Medical S.r.l., del contratto per la fornitura del servizio di erogazione di prestazioni Pet – Ct per un periodo di 9 (nove) anni, per un importo annuo presunto pari a € 1.912.500,00 Iva esente;
- Considerato** che con note prot. n. 20054/2014 e prot. n. 22834/2014 l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha autorizzato questa Amministrazione a procedere al rinnovo novennale del contratto relativo alla la fornitura del servizio di erogazione di prestazioni Pet – Ct, il cui contratto, sottoscritto in data 06.11.2014, ricomprendente le successive e conseguenti integrazioni, in scadenza alla data del 05.11.2023, è stato prorogato, per una durata di sei mesi, con atto deliberativo n. 1458 del 26.10.2023;
- Richiamati** altresì:
- l'atto deliberativo n. 1017 del 20.07.2023 con cui è stato integrato, in favore della Ditta Alliance Medical S.r.l., per il periodo novembre 2023 – aprile 2024, il contratto di fornitura relativo al servizio di erogazione di prestazioni PET – TC, inserendo l'utilizzo del radiofarmaco Gallio 68, per un importo complessivo pari a € 95.000,00=;
 - l'atto n. 1711 del 28.12.2023 con cui è stata assegnato, ad integrazione del contratto in essere, in favore della Ditta Alliance Medical S.r.l., il servizio di esecuzione di prestazioni con metodica 18F – PSMA, per un importo pari a € 850,00= per ogni singola prestazione e per n. 500 prestazioni, per un importo complessivo presunto pari a € 425.000,00=;
 - l'atto deliberativo n. 1609 del 05.12.2023 con cui è stata approvata l'Appendice Integrativa al Contratto che disciplina condizioni e modalità di esecuzione del servizio di fornitura di 18F – FDG e 18F tecnico alla S.C. alla SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica – P.O Businco per il periodo dal 03.11.2023 al 04.05.2024, per una spesa complessiva presunta pari a € 228.027,50 oltre Iva di Legge;
 - l'atto deliberativo n. 1674 del 12.12.2023, successivamente rettificato con atto n. 1709 del 28.12.2023, con cui è stata assegnato, ad integrazione del contratto in essere, in favore della Ditta Alliance Medical S.r.l., il servizio di esecuzione contestuale di TC con MdC e della PET/TC, per n. 115 pazienti presunti, per un importo complessivo presunto pari a € 48.645,00=;
- Ravvisato** che tutti i contratti sopracitati sono di prossima scadenza, prevista nel mese di aprile 2024;
- Considerato** che da diverso tempo sono in corso delle interlocuzioni con l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, tendenti ad individuare dei criteri univoci procedurali che determinino le modalità con cui debba essere garantita la continuità assistenziale, soprattutto anche per la particolare complessità di un servizio che, se previsto in aree diverse e/o con modalità diverse da quella attuali, comporterebbe, seppur nell'arco di qualche annualità, un'interruzione dell'erogazione delle prestazioni;
- Atteso** che l'art. 34 *“Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di procedure di selezione, funzioni dell'ARES, liquidazione dell'ATS e disposizioni varie”* della Legge Regionale della Sardegna del 13 settembre 2023 denominata *“Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie”* prevede espressamente che *“1. Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitaria regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'articolo 3: 1) le lettere a) e b) del comma 3 sono così sostituite: “a) centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2*



Segue deliberazione n. 563 del 16.04.2024

(Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di forniture e servizi nei limiti di cui all'articolo 62 del medesimo decreto”;

Atteso

che questa Amministrazione possiede i requisiti di cui all'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto risulta essere “SA qualificata” con il livello di qualificazione L1” per il Settore di qualificazione “Lavori” e con il livello di qualificazione “SF1” per il Settore di qualificazione “Servizi e Forniture, giusta delibera ARNAS di presa d'atto n. 893 del 29.06.2023;

Preso Atto

che alla luce di quanto suesposto questa Azienda può procedere autonomamente all'approvvigionamento del servizio in parola;

Rilevato

che la diagnostica per immagini è diventata a pieno titolo la protagonista indiscussa di una esponenziale evoluzione tecnologica, le cui esigenze sono correlate ad un ruolo sempre più “centrale” che essa ha acquisito nella gestione del paziente, creando la reale necessità che ogni elemento, direttamente o indirettamente in rapporto alle condizioni logistico-operative di un dato reparto, vada accuratamente progettato, realizzato e gestito, anche in virtù della sua composizione in varie unità, tra cui l'imaging medico nucleare, la radioimmunologia, la terapia radiometabolica, nonché la diagnostica con traccianti (proveniente da separazione e marcatura delle cellule) come la PET, la quale riveste particolare importanza nella stadiazione pre-radioterapica e nella corretta esecuzione del *treatment planning*;

Considerata

la complessità della progettazione di una procedura di gara avente ad oggetto il servizio in parola, derivante non solo dalla restrittiva e rigida normativa in materia di radioprotezione ma anche dalla necessità, fondamentale per questa Azienda, di mantenere elevati standard qualitativi, nel rispetto di tutti i requisiti strutturali, impiantistici, radioprotezionistici e tecnologici, che possono essere soddisfatti soltanto attraverso un'attenta e scrupolosa analisi di valutazione di ogni singolo elemento/aspetto che andrà a contribuire alla stesura del Capitolato Speciale di gara della nuova procedura;

Considerato

che l'attuale fornitore, per le vie brevi, ha comunicato l'intenzione di presentare un progetto di gestione da valutare secondo le modalità previste dal PPP (partenariato pubblico privato), la cui prima bozza verrà presentata in data 11 aprile 2024;

Dato atto

che il D. Lgs. n. 36/2023 ha considerato espressamente il PPP istituzionalizzato che, secondo la definizione offerta dal Libro Verde della Commissione europea, implica una cooperazione tra il settore pubblico ed il settore privato mediante la creazione di un “ente di scopo” o “società mista” volti al perseguimento dell'interesse pubblico, in modale da consentire all'amministrazione di perseguire l'interesse pubblico attraverso modalità alternative alla tradizionale esternalizzazione a soggetti terzi selezionati con procedura ad evidenza pubblica con la creazione di una società partecipata nel cui ambito l'operatore privato apporta un contributo economico ma, soprattutto, un contributo di carattere operativo ed industriale;

Richiamato

l'art. 174 del D. Lgs. 36/2023 che recita: “1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.”;

Segue deliberazione n. 563 del 16.04.2024

- Atteso** che per tutti i succitati motivi, per la molteplicità degli attori coinvolti e per la complessità del progetto di gara da predisporre, si rende necessario effettuare una ulteriore analisi dei bisogni aziendali che devono coincidere con le linee dell'organo politico/amministrativo regionale, in particolar modo dell'insedianda Giunta Regionale che ben potrebbe modificare le interlocuzioni verbali, a cui sono seguiti degli incontri informali con i Funzionari del competente Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- Atteso** che con nota, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. di Medicina Nucleare ha richiesto, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'affidamento del servizio di erogazione di prestazioni PET-CT, e relative prestazioni connesse, in favore della Ditta Alliance Medical S.r.l., ultimo aggiudicatario, nelle more dell'espletamento della nuova gara aziendale;
- Ravvisato** che il contratto nel suo complesso, comprensivo di tutte le modifiche e integrazioni, è stato ed è oggetto di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, compatibilmente con l'elevata complessità dell'appalto e dell'inderogabile esigenza di garantire la continuità assistenziale, trattandosi di esami effettuati su pazienti affetti, nella stragrande maggioranza dei casi, da importanti patologie tumorali rispetto alle quali, purtroppo - in taluni casi - non è possibile prevedere a monte i quantitativi di radiofarmaci certi da acquistare a fronte delle necessità che gli stessi manifesteranno;
- Ritenuto** pertanto di dover affidare, al fine di garantire la continuità assistenziale e il regolare svolgimento delle attività del Reparto, la fornitura del servizio di erogazione di prestazioni PET-CT, e relative prestazioni connesse, compresa la fornitura da destinare alla S.C. di Medicina Nucleare dell'ARNAS "G. Brotzu", in favore della Ditta Alliance Medical S.r.l., per un importo presunto semestrale pari a € 2.218.825,00 di cui solo € 412.500,00 + IVA per la fornitura del radiofarmaco 18F, suddiviso come meglio dettagliato nella tabella sottostante:

TIPO DI PRESTAZIONE	PROIEZIONI AL 5 NOVEMBRE 2024	
FDG	455 esami X € 915,00 = € 416.325,00	€ 1.356.325,00 Iva esente
	300 esami X € 800,00 = € 24.000,00	
	200 esami X € 500,00 = 100.000,00	
	1.500 esami X 400,00 = 600.000,00	
GALLIO	60 esami x € 1.000,00 = € 60.000,00	€ 60.000,00 Iva esente
PSMA	400 esami X € 850,00 € = € 425.000,00	€ 340.000,00 Iva esente
PET-TAC	105 esami X € 400,00 = € 42.000,00	€ 50.000,00 Iva esente
	420 esami X 17,00 € = € 7.140,00	
FORNITURA DEL RADIOFARMACO 18F FDG – P.O. BUSINCO	Quantitativo minimo ordinabile 210 mCi	€ 412.500,00 + Iva al 22%
FORNITURA DEL RADIOFARMACO 18 F TECNICO – P.O. BUSINCO	Quantitativo minimo ordinabile 50 mCi	
TOTALE		€ 2.218.825,00

- Richiamato** il D. Lgs. n. 163/2006;
- Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Segue deliberazione n. 563 del 16.04.2024

DELIBERA

1. di affidare, al fine di garantire la continuità assistenziale e il regolare svolgimento delle attività del Reparto, la fornitura del servizio di erogazione di prestazioni PET-CT, e relative prestazioni connesse, compresa la fornitura da destinare alla S.C. di Medicina Nucleare dell'ARNAS "G. Brotzu", in favore della Ditta Alliance Medical S.r.l., per un importo presunto semestrale pari a € 2.218.825,00, di cui solo € 412.500,00 + IVA per la fornitura del radiofarmaco 18F, suddiviso come meglio dettagliato nella tabella sottostante:

TIPO DI PRESTAZIONE	PROIEZIONI AL 5 NOVEMBRE 2024	
FDG	455 esami X € 915,00 = € 416.325,00	€ 1.356.325,00 Iva esente
	300 esami X € 800,00 = € 24.000,00	
	200 esami X € 500,00 = 100.000,00	
	1.500 esami X 400,00 = 600.000,00	
GALLIO	60 esami x € 1.000,00 = € 60.000,00	€ 60.000,00 Iva esente
PSMA	400 esami X € 850,00 € = € 425.000,00	€ 340.000,00 Iva esente
PET-TAC	105 esami X € 400,00 = € 42.000,00	€ 50.000,00 Iva esente
	420 esami X 17,00 € = € 7.140,00	
FORNITURA DEL RADIOFARMACO 18F FDG – P.O. BUSINCO	Quantitativo minimo ordinabile 210 mCi	€ 412.500,00 + Iva al 22%
FORNITURA DEL RADIOFARMACO 18 F TECNICO – P.O. BUSINCO	Quantitativo minimo ordinabile 50 mCi	
TOTALE		€ 2.218.825,00

2. di dare atto che il summenzionato importo complessivo pari a € 2.218.825,00, di cui solo € 412.500,00 + IVA, verrà imputato sui Centri di Costo 610121 e 610122 e sul Conto n. A502050104 del Piano dei Conti;
3. di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11, comma 12, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006;
4. di autorizzare la S.C. Economico Finanziario, all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna